



IL TRIBUNALE DI VITERBO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. Ettore Capizzi	Presidente
dott. Federico Bonato	Giudice
dott.ssa Maria Carmela Magarò	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO PREVENTIVO

1. Con ricorso depositato in data 5.11.2015, la Blu Gea s.r.l. ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, depositando piano e proposta concordataria.

La proposta della ricorrente risulta così articolata:

- liquidazione dell'intero patrimonio della società e riscossione dei crediti;
- integrale pagamento di tutti gli oneri di procedura, delle spese di giustizia e dei compensi dovuti in favore dei professionisti che hanno assistito la società;
- integrale pagamento dei crediti privilegiati;
- individuazione di tre classi di creditori chirografari:

1. classe composta dagli istituti di credito; viene previsto il soddisfacimento nella misura del 25%, in considerazione delle fidejussioni rilasciate dalla società controllante e dall'amministratore a garanzia di tali crediti;
2. classe composta dai fornitori; viene previsto il soddisfacimento nella misura del 35%;
3. classe composta dai soci, per i crediti maturati a titolo di utili deliberati e non distribuiti; viene previsto il soddisfacimento nella misura del 20 %;



- previsione del termine massimo di 5 anni, decorrente dall'omologazione del concordato, per l'esecuzione della proposta.

Con decreto del 23 dicembre 2015 il Tribunale, accertata la propria competenza, la sussistenza della qualità di imprenditore commerciale della proponente e la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F., come anche lo stato di crisi aziendale di cui all'art. 160 L.F. nonché la produzione di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 l. fall., ha ritenuto la relazione attestativa ex art. 161 L. F., la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa e lo stato analitico ed estimativo delle attività adeguate e rispondenti ai criteri di lettura indicati dalla Corte di Cassazione (Cassazione Sez. Un. Civili 23 gennaio 2013, n. 1521).

Il Tribunale ha pertanto dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della Blu Gea s.r.l., fissando l'udienza per l'adunanza dei creditori al 16 novembre 2016.

Eseguite le formalità pubblicitarie del decreto, il commissario giudiziale, dott. Marco Santoni ha depositato in data 15 giugno 2016 la relazione ex art. 172 L.F.

Il Commissario Giudiziale, all'esito degli accertamenti svolti, ha ritenuto, alla luce di quanto verificato e riscontrato, di poter esprimere un giudizio positivo sulla proposta presentata dalla Blu Gea s.r.l., nei limiti indicati nella relazione ex art. 172 L. Fall., ritenendo il piano e la proposta idonei a garantire l'integrale soddisfacimento delle spese di procedura e dei creditori privilegiati, nonché la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari complessivi superiore al 20 %, sebbene evidenziando l'eventualità di un soddisfacimento in misura inferiore con riferimento all'ultima classe prevista nella proposta.

La proposta era considerata favorevolmente soprattutto rispetto alla possibilità alternativa del fallimento, tenuto conto della maggiore snellezza della procedura.

Nel corso dell'adunanza dei creditori del 16 novembre 2016 sono stati ammessi al voto i creditori risultanti dall'elenco di cui al verbale di adunanza.

Dalla relazione del Commissario Giudiziale è emerso che prima dell'adunanza non erano pervenute dichiarazioni di voto da parte di alcun creditore.

Nessun creditore ha espresso dichiarazioni di voto nel corso dell'adunanza,

Nei venti giorni successivi all'adunanza sono pervenute dichiarazioni di voto favorevole da parte dei creditori Quadri Systems s.r.l., eredi Magrelli, Mtech Engineering snc,

Impresa servizi tecnici srl, Topi Angelo, Banca di Viterbo, Banca del Lazio popolare; nonché dichiarazioni di voto contrario da Rexel Italia spa.



Dalla certificazione di cancelleria del 7.12.16 risulta che nei venti giorni successivi l'adunanza, non sono pervenute dichiarazioni di voto.

Ai sensi dell'art. 178 L.F. (nella formulazione, applicabile *ratione temporis*, successiva alla modifica introdotta con l'art. 33 d.l.n. 83/12 convertito con legge n. 134/12 alla legge n. 132/2015 di conversione del d.l. n. 83/2015, i creditori che non hanno espresso alcun voto non si considerano consenzienti ai fini del calcolo della maggioranza.

Pertanto, tenuto conto dei voti favorevoli espressi dai creditori, la proposta, come risulta anche dalle relazione depositata dal Commissario Giudiziale, ha ricevuto, nel termine previsto dall'art. 178 L.F. il voto favorevole di creditori titolari della maggioranza dei crediti ammessi al voto, nonché della maggioranza dei creditori di due delle tre classi previste dal piano concordatario e pertanto è stata raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 177 primo comma L.F. e contemplata dall'art. 180 comma 3 ai fini della approvazione del concordato,.

Con decreto depositato il 13 gennaio 2017 il Tribunale, su relazione del giudice delegato, constatato il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto, ha dato ingresso al giudizio di omologazione, secondo le disposizioni previste dall'art. 180 L.F., fissando per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale l'udienza del 5 aprile 2017 differita d'ufficio al 6 aprile 17.

Il Commissario Giudiziale ha depositato il proprio motivato parere conclusivo, in senso favorevole all'omologazione .

Non sono state proposte opposizioni ai sensi dell'art. 180 comma quarto L. Fall.

Il Tribunale, all'udienza del 6 aprile 2017, si è riservato di decidere in ordine alla omologazione del concordato.

2. In difetto di opposizioni, è rimessa al Tribunale la verifica in concreto della regolarità della procedura (intesa in senso non meramente formale e, quindi, come comprendente anche la verifica della persistenza attuale delle condizioni di ammissibilità del concordato) e l'esito della votazione.

2.1. Quanto alla regolarità della procedura, va constatato che essa si è correttamente snodata attraverso le scadenze procedurali delineate dalla legge, mediante atti anche contenutisticamente conformi alle previsioni legali, portati a conoscenza dei soggetti normativamente destinatari degli stessi, come emerge dal decreto di ammissione, dalla relazione del Commissario e dalla documentazione in atti (e così la domanda è stata comunicata al pubblico ministero; il decreto di apertura -emesso dopo la convocazione



della debitrice- è stato pubblicizzato nelle forme previste dall'art. 166 L.F.; i creditori risultanti dalle scritture contabili hanno ricevuto l'avviso di cui all'art. 171 L.F.; il commissario giudiziale ha depositato nel termine di cui all'art. 172 L.F. la relazione redatta secondo le prescrizioni di tale norma; il decreto di apertura del giudizio di omologazione è stato notificato al commissario giudiziale e pubblicato a norma dell'art. 17 L.F.; la ricorrente ha provveduto all'iscrizione a ruolo del giudizio di omologazione e si è in costituita nel giudizio stesso). Alla luce del parere del commissario giudiziale e dell'ulteriore materiale cognitivo a disposizione del Tribunale vanno confermate le valutazioni già espresse con il decreto di apertura della procedura in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato.

Per quanto riguarda la verifica della permanenza delle condizioni di ammissibilità del concordato si rileva quanto segue.

Innanzitutto occorre precisare che la l. 83/15 ha introdotto una soglia di sbarramento all'ammissibilità del concordato, prevedendo una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari pari al 20% .

L'orientamento cui questo Tribunale intende aderire è nel senso che l'espressione di cui al novellato art. 161 l. fall. (ove si fa riferimento alla necessità di "assicurare" tale percentuale) imponga l'assunzione di un vero e proprio obbligo da parte della società ricorrente, non essendo più sufficiente la mera previsione di una percentuale di realizzo. Tale interpretazione discende dalla lettura congiunta dell'art. 161 co. 2 lett. d) ove si fa riferimento all'assunzione di uno specifico obbligo del proponente di assicurare una certa utilità ai creditori.

Orbene, nella proposta viene indicata la costituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. da parte della Safira srl. società controllante la Blu Gea srl, avente ad oggetto il cospicuo patrimonio immobiliare della stessa, vincolato al soddisfacimento dei creditori della ricorrente. Nonostante la proposta non specifichi le modalità di attuazione della garanzia patrimoniale da parte della Safira srl si ritiene che essa sia sufficiente a realizzare l'obbligo previsto dalla legge, consentendo agli organi della procedura l'adozione degli atti ritenuti più opportuni.

Per quanto riguarda la percentuale minima prevista, si ritiene che la stessa debba essere valutata con riferimento all'importo complessivo dei creditori chirografari e che non debba sussistere, quindi, per ciascuna delle classi individuate. Una diversa soluzione si scontrerebbe con il dato letterale della norma, che fa riferimento all' "ammontare" dei



crediti chirografari, senza valutare l'eventuale suddivisione in classi, finendo per introdurre uno sbarramento ulteriore non previsto dalla legge.

Quindi, considerando la proposta e la relazione del commissario, il quale ha valutato positivamente la previsione del soddisfacimento della percentuale pari al 20% dei creditori chirografari complessivi (anche eventualmente attingendo al fondo di riserva predisposto dalla società), deve concludersi per la permanenza delle condizioni di ammissibilità del concordato.

2.2. Non resta, quindi, che procedere alla verifica dell'esito della votazione.

Il Collegio ritiene che i criteri di ammissione al voto dei crediti seguiti dal giudice delegato siano da condividere, in quanto conformi alle previsioni normative.

Il trattamento previsto per i crediti in senso lato privilegiati deve essere qualificato come pagamento integrale e, come tale, comporta la loro esclusione dal voto ai sensi dell'art. 177 comma 2 L.F. come sostituito dall'art. 15 d.lgs. 169/2007.

Tale norma prevede, infatti, che *“i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione”* ed equipara poi i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncianti in tutto o in parte alla prelazione ai creditori chirografari *“per la parte del credito non coperta dalla garanzia”*. Il successivo terzo comma dispone che *“i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'art. 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito”*.

Ai sensi dell'art. 178 L.F. (nella formulazione, applicabile *ratione temporis*, successiva alla modifica introdotta con l'art. 33 d.l.n. 83/12 convertito con legge n. 134/12 nonché alle modifiche introdotte con legge n. 132/2015 di conversione del d.l. n. 83/2015), i creditori che non hanno espresso alcun voto non si considerano consenzienti ai fini del calcolo della maggioranza.

La proposta prevede la suddivisione dei chirografari in tre classi: istituti di credito, fornitori e soci.

Sono stati espressi voti favorevoli di creditori rappresentanti il 65% del passivo concordatario complessivo, nonché il 70,78% del valore dei crediti della classe degli istituti di credito e il 93,04% dei soci.



La proposta ha quindi ricevuto, nel termine previsto dall'art. 178 L.F. il voto favorevole di creditori titolari del maggioranza dei crediti ammessi al voto e pertanto è stata raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 177 primo comma L.F. e contemplata dall'art. 180 comma 3 ai fini della approvazione del concordato.

Il concordato deve, pertanto, essere omologato.

3. L'art. 181 L.F. non prevede più che il decreto di omologazione contenga disposizioni relative alle modalità di esecuzione del concordato, ed in particolare alle modalità di versamento delle somme dovute alle singole scadenze.

L'attuale art. 180 L.F. attribuisce invece al tribunale (e non più al giudice delegato) la competenza a determinare le modalità di deposito e le condizioni di svincolo delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili; rispetto ai predetti crediti oggetto di contestazione va disposto l'accantonamento e deposito delle relative somme ai sensi dell'articolo 180 comma 6 L.F.

In termini generali, con riferimento ad eventuali contestazioni ovvero a creditori che risultino irreperibili, va disposto il deposito degli importi risultanti dall'elenco delle passività che verrà formato dal liquidatore secondo le disposizioni specificate in dispositivo, maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati in distinti libretti di deposito bancario intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato, il quale provvederà allo svincolo, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione.

L'art. 182 L.F. prevede che se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente il tribunale nomini uno o più liquidatori ed un comitato di creditori e determini *“le altre modalità della liquidazione”*.

L'art. 16 d.lgs. 169/2007 ha aggiunto alla disposizione quattro ulteriori commi, con i quali ha esteso al liquidatore ed al comitato dei creditori alcune norme dettate, rispettivamente, per il curatore e per l'omologo organo del fallimento ed alla attività liquidatoria alcune delle norme che regolano la liquidazione del patrimonio fallimentare ed ha previsto che il compimento, nel corso e ai fini della liquidazione, di determinati atti debba essere autorizzato dal comitato dei creditori.

Deve, pertanto, farsi applicazione delle norme appena richiamate.



Al riguardo questo Tribunale ritiene preferibile procedere alla nomina di un liquidatore sebbene tale figura non sia stata prevista nella proposta concordataria, al fine di assicurare una maggiore tutela dei creditori anche considerando che l'attuale amministratore unico è anche amministratore della Safira srl, obbligata a garantire l'adempimento del piano concordatario, socia e debitrice della Blu Gea. Tale nomina non costituisce interferenza non consentita nella proposta concordataria, trattandosi di un potere ufficioso esercitato nella fase esecutiva della stessa.

Con riferimento alla persona del liquidatore la società resistente ha indicato la nomina di un professionista il quale avrebbe manifestato la disponibilità a svolgere l'incarco con un compenso inferiore a quello che gli spetterebbe sulla base dei parametri normativi, prevedendo una riduzione del 30% degli stessi. Tale indicazione deve ritenersi ammissibile e favorevole per i creditori in quanto importa una riduzione dei crediti prededucibili, anche tenendo conto delle funzioni e dell'attività del liquidatore. Il professionista indicato, dott. Angelo Landi, è in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l. fall. ed è iscritto all'albo del Tribunale.

Pertanto si nomina, quale liquidatore dei beni concordatari, il dott. Angelo Landi.

Quali componenti del comitato dei creditori vengono nominati, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 40 comma L.F., la Banca di Viterbo (istituto di credito titolare di credito chirografario), la Quadri System s.r.l. (fornitore, titolare di credito chirografario) e IST srl (socio, titolare di credito chirografario).

Il Presidente del comitato verrà nominato dai suddetti componenti come previsto dall'art. 40 comma 3 L.F.

Quanto alle liquidazione, vanno richiamate le modalità predeterminate nel piano e quelle conseguenti all'applicazione degli artt. da 105 a 108-ter L.F.

Va disposto che il liquidatore compia tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione dei beni secondo il programma di cui alla proposta e alla successiva integrazione, procedendo comunque agli atti di vendita previa autorizzazione del comitato dei creditori e secondo procedure competitive, sulla base dei valori già evidenziati in corso di procedura.

4. Infine, devono essere determinate le modalità attraverso cui possa esplicarsi la sorveglianza dell'adempimento del concordato che l'art. 185 L.F. continua ad affidare al commissario giudiziale. A ciò si provvede come in dispositivo, indicando nel giudice



già delegato alla procedura il destinatario delle comunicazioni informative rivolte all'ufficio.

5. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di omologazione, in mancanza di opposizioni.

P.Q.M.

omologa il concordato preventivo proposto con ricorso depositato in data 5 novembre 2015 dalla Blu Gea s.r.l., avente sede legale in Viterbo, loc. Poggino via dell'Industria snc;

nomina liquidatore il dott. Angelo Landi;

nomina componenti del comitato dei creditori Banca di Viterbo, la Quadri System s.r.l. e IST srl;

dispone le seguenti modalità di liquidazione:

- a) il liquidatore provvederà a redigere e depositare in cancelleria, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, un elenco delle passività, sentiti la debitrice e il commissario giudiziale
- b) il liquidatore provvederà alla riscossione dei crediti, nonché al compimento di tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione, secondo il programma di liquidazione contenuto nella proposta omologata;
- c) per il compimento di altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e per la nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici il liquidatore acquisirà il parere del comitato dei creditori, del commissario giudiziale e della debitrice e notizierà il giudice delegato;
- d) il liquidatore verserà le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione sul conto corrente intestato alla procedura concorsuale, dal quale il liquidatore potrà effettuare direttamente i prelievi necessari, trasmettendo trimestralmente copia dell'estratto conto ai componenti del comitato dei creditori, al commissario giudiziale e al giudice delegato;
- e) per le spese necessarie il liquidatore provvederà a richiedere l'anticipazione al commissario giudiziale, che utilizzerà il deposito giudiziario già in essere, previa autorizzazione del giudice delegato;
- f) il liquidatore predisporrà ogni quattro mesi una relazione sullo stato della liquidazione, contenente l'indicazione delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza



relativa all'espletamento dell'incarico, da depositare in cancelleria e da comunicare al commissario giudiziale, alla debitrice e al comitato dei creditori, che potranno presentare osservazioni;

g) il liquidatore provvederà ad informare tempestivamente il giudice delegato, il commissario giudiziale e il comitato dei creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione del piano;

h) il liquidatore provvederà, subito dopo il perfezionamento dei singoli atti di liquidazione, a distribuire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti secondo l'ordine previsto nella proposta omologata, tenendo conto delle spese di procedura già sostenute e prevedibilmente da sostenere che possano eccedere le disponibilità prevista, previa formazione di piani di riparto da sottoporre al parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori e da comunicare alla debitrice;

i) il liquidatore effettuerà i pagamenti ai singoli creditori mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successiva trasmissione al commissario giudiziale, al comitato dei creditori e alla debitrice di copia della relativa documentazione;

l) per i pagamenti di crediti contestati il liquidatore provvederà a depositare i relativi importi, maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati, in distinti libretti di deposito bancario intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato;

m) analogamente il liquidatore procederà per i pagamenti destinati a creditori irreperibili;

n) lo svincolo delle somme depositate ai sensi dei punti l) e m) verrà disposto dal giudice delegato, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;

o) delle operazioni di riparto eseguite il liquidatore darà notizia al giudice delegato con apposite e documentate relazioni;

p) esaurito l'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 L.F.;

dispone che il presente decreto sia, a cura della cancelleria, pubblicato a norma dell'art. 17 L.F. e comunicato alla debitrice, al liquidatore ed al commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.



Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 19 aprile 2017.

Il Giudice estensore

dott.ssa Maria Carmela Magarò

Il Presidente

dott. Ettore Capizzi

